



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....833/A..... X Legislatura

h.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 60 del 02/05/2018**

**Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Sedicesimo provvedimento.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita".*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento giudiziario, che comporta debito pecuniario a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" le somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di compensi professionali, oneri accessori e contributo spese di giudizio, da corrispondere ad ex avvocato regionale per attività svolta come legale interno, in esecuzione delle D.G.R. n. 1222 del 2/7/2013 e n. 2003/2013 recanti direttive per la definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale.

---

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

**- Sent. n. 5201/2015 Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Competenze professionali avv. G. C. e suo difensore (avv. Carlo Cipriani) - Definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro (RG. 2030/15) in esecuzione della DGR 1222/13, come rettificata con DGR. n. 2003/13. (Cont. 1177/13/GA)**

- Con ricorso ritualmente notificato alla R.P. l'avv. G.C. (difeso dall'avv. Carlo Cipriani) chiedeva al Giudice del Lavoro di Bari il pagamento in suo favore della somma di € 24.245,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata in favore dell'Amm/ne Reg.le - come legale interno - in n. 22 controversie analiticamente indicate in ricorso.

- La Regione si costituiva in giudizio a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra che eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito azionato.

- Il Tribunale adito, con sent. n. 5201/2015 accoglieva la domanda, condannando la R.P. al pagamento, in favore del ricorrente, della sorte capitale (€ 24.245,44) oltre interessi legali dalla messa in mora sino al soddisfo, nonché delle spese di lite liquidate in € 2.050,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie 15%.

- La Regione proponeva appello avverso la citata sentenza, a mezzo del predetto avv. Sbarra.

- Il citato difensore regionale, con lett. datata 28/02/2018, atteso che il ricorrente confermava, anche in corso di causa, l'intenzione di aderire alla deliberazione n. 1222 del 2/7/2013 con la quale la G.R. impartiva le "Direttive per la definizione anticipata del contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali maturati da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amm/ne reg.le", nel ribadire quanto già esposto in merito ad altri contenziosi (ad es. 1175 e 1176/13/GA nei quali il G.d.L., respingendo medesima eccezione sollevata, emetteva sentenze sfavorevoli per l'A.R.), ha ritenuto che si possa dar corso agli adempimenti come previsti nella dGR richiamata, in modo che alla prossima udienza possa dichiararsi cessata la materia del contendere nel giudizio (RG. 2030/15) pendente in appello.

4.

- Pertanto, in esecuzione di quanto disposto dalle citate deliberazioni nn. 1222 e 2003/2013, si provvede a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. G. C. e del suo difensore nel citato giudizio pendente in grado di appello, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:


- *Sorte Capitale*: € 24.245,44 (derivante da sent. n. 5201/15 Trib. Bari Sez. Lavoro);
- *Interessi legali*: € 2.850,48 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- *Competenze e spese di lite liquidate nella sent. di 1° grado (€ 2.991,20) e Contributo predeterminato sulle spese per il giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello (€ 1.268,80 comprensivo di oneri di legge, CAP ed IVA), per complessivi € 4.260,00;*
- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 31.355,92 così suddivisa:
  - a) competenze dovute all'avv. G. C., per l'attività svolta: € 27.095,92 (di cui € 24.245,44 per Sorte Capitale ed € 2.850,48 per Interessi legali);
  - b) competenze dovute all'avv. Carlo Cipriani (difensore di controparte): € 4.260,00.

\* Al finanziamento della spesa complessiva di € 31.355,92 inerente il debito fuori bilancio si provvede come segue:

- per € 24.245,44 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- per € 2.850,48 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € 4.260,00 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con specifiche determinazioni dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.  
Dr. Michele Emiliano



5.

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Sedicesimo provvedimento.

#### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario di seguito indicato per l'importo riferito alle competenze professionali spettanti all'avv. G. C., dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di compenso forfettario per la definizione anticipata del giudizio (RG. 2030/15) pendente in Corte d'Appello, in esecuzione della DGR 1222/13 come rettificata con DGR n. 2003/13:

- Sent. n. 5201/2015 Tribunale di Bari Sez. Lavoro (Cont. 1177/13/GA)

Importo complessivo di € 31.355,92 (di cui € 24.245,44 per sorte capitale, € 2.850,48 per interessi ed € 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e contributo forfettario)

#### Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 31.355,92 derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede come segue:

- per € 24.245,44 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- per € 2.850,48 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € 4.260,00 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".